

A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - Settore Ufficio del Datore di Lavoro - **Decreto n.102 del 23 giugno 2010 - Rimozione di sostanze chimiche presso un laboratorio dismesso sito presso il C.F.P.R. "A.Marino" di S. Nicola la Strada (CE) - Approvazione schema di contratto**

IL DATORE DI LAVORO

PREMESSO

- che con Decreto Dirigenziale n. 44 del 24/05/2010 adottato sul cap. 226 della U.P.B. 6.23.104, E.F. 2010 l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto ad assumere impegno di spesa per € 26.760,00 I.V.A. compresa per l'espletamento del servizio di certificazione della classe di pericolosità, redazione della lista dei prodotti, compilazione del formulario, rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti chimici presenti in un laboratorio dismesso sito presso la struttura del C.F.P.R. "A. Marino" di S. Nicola la Strada (CE);
- che con il medesimo decreto è stato stabilito che si dovesse procedere, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs.163/06 e dell'art. 7, comma 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 961 del 15/05/2009, all'affidamento diretto del servizio a ditta di fiducia individuata con le modalità di cui all'art. 10, comma 1 del medesimo regolamento, previa eventuale acquisizione di almeno cinque preventivi;
- che l'Ufficio ha provveduto a richiedere preventivi in numero superiore a quello previsto dal citato disciplinare, in particolare interpellando n. 4 ditte specializzate inserite nell'elenco ufficiale dei fornitori della G. R. Campania, approvato con D. D. n. n.614 del 15/12/2009, e n. 9 ditte individuate attraverso indagini di mercato;
- che entro il termine fissato sono pervenute all'Ufficio del Datore di Lavoro n° 2 offerte, complete di tutte le informazioni richieste;
- che, con Decreto Dirigenziale n. 44 del 24/05/2010, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha proceduto all'aggiudicazione della gara relativa al servizio di certificazione della classe di pericolosità, redazione della lista dei prodotti, compilazione del formulario, rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti chimici presenti in un laboratorio dismesso sito presso la struttura del C.F.P.R. "A. Marino" di S. Nicola la Strada (CE) in favore della ditta - C.R. ECOLOGIA s.r.l. – con sede legale in Corso Vittorio Emanuele III, 277 – 80034 Marigliano (NA) – P.I. 04542681210;

CONSIDERATO

- che con nota prot. 2010.044858 l'Ufficio del Datore di Lavoro ha richiesto al competente Settore Consulenza legale e documentazione dell'A.G.C. Avvocatura il parere sullo schema di contratto nel frattempo predisposto;
- che, con nota prot. 2010.0520257 del 17/06/2010, il citato Settore ha reso il parere di competenza, che è stato opportunamente recepito nella formulazione dello schema di contratto già predisposto;

RITENUTO

- di dover procedere all'approvazione dello schema di contratto per l'affidamento del servizio di certificazione della classe di pericolosità, redazione della lista dei prodotti, compilazione del formulario, rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti chimici presenti in un laboratorio dismesso sito presso la struttura del C.F.P.R. "A. Marino" di S. Nicola la Strada (CE);

VISTI

il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;
il D.Lgs. 163/2006;
la L.R. 3/2007;
il D. M. 6 settembre 1994;
la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9/4/2002;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 961 del 15/05/09 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi nell'ambito delle attività dell'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio *Ufficio di Collegamento col Territorio* dell'Ufficio del Datore di Lavoro nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del servizio medesimo;

D E C R E T A

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate di:

- 1) dover procedere all'approvazione dello schema di contratto per l'affidamento del servizio di certificazione della classe di pericolosità, redazione della lista dei prodotti, compilazione del formulario, rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti chimici presenti in un laboratorio dismesso sito presso la struttura del C.F.P.R. "A. Marino" di S. Nicola la Strada (CE) che, allegato sub) 1 al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) dare atto che la spesa trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n. 44 del 24/05/2010;
- 3) inviare il presente atto:
 - al Settore "Attività di Assistenza alle sedute di Giunta- comitati dipartimentali" in adempimento alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di G.R. n.2410 del 25/07/2003.

Avv. Marco Merola

Allegato SUB1

CONTRATTO EX ART. 125 D.LGS. 163/2006

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____ in Napoli sono presenti:

La Regione Campania - P.Iva 80011990639 - in persona dell'Avv. Marco Merola, nella qualità di dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania con sede in Napoli alla Via S.Lucia, 81, Napoli, delegato alla stipula del presente contratto con Decreto n. ____ del __/__/2010 del Coordinatore dell'A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo

E

La Ditta C.R. ECOLOGIA s.r.l., P.I. 04542681210, con sede legale in con sede legale in Corso Vittorio Emanuele III, 277 – 80034 Marigliano (NA), in persona del suo legale rappresentante sig. Cerciello Marcello, c.f. _____, nato a Marigliano (NA) il _____ ed ivi residente alla _____

Art. 1

Premesse

1. che l'articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che, nella valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro determina l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
2. che, a tal fine, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha disposto una ricognizione presso tutti i Settori della Giunta Regionale della Campania al fine di verificare l'esistenza di tali sostanze sui luoghi di lavoro;
3. che, a seguito di tale indagine, è stata segnalata l'esistenza di sostanze chimiche presso un laboratorio dismesso sito al primo piano del C.F.P.R. "A.Marino" di S. Nicola la Strada (CE);
4. che l'Ufficio del Datore di Lavoro ha effettuato un sopralluogo in loco, invitando tutte le ditte specializzate nella rimozione di rifiuti speciali iscritte nell'albo ufficiale dei fornitori della Regione Campania ed altre individuate mediante indagine di mercato, dal quale è emersa la necessità di acquisire la consulenza specialistica di un chimico al fine di effettuare la classificazione delle sostanze eventualmente da smaltire;
5. che, pertanto, in data 08.02.2010 con nota prot. 0110767, questo Ufficio ha chiesto all'ARPAC – Agenzia di Caserta, territorialmente competente, di voler svolgere le attività di identificazione e classificazione di tali sostanze;

6. che l'ARPAC - Agenzia di Caserta, attraverso proprio personale tecnico, ha operato la classificazione del materiale presente nel laboratorio dismesso sito al primo piano del C.F.P.R. "A. Marino" individuando, tra l'altro, anche rifiuti speciali quali sostanze chimiche pericolose (identificate dal codice CER 160506) e filtri esausti derivanti da cappe di aspirazione (identificati dal codice CER 150202);
7. che, con D. D. n. 44 del 24/05/2010, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto ad impegnare le somme occorrenti all'espletamento del servizio di certificazione della classe di pericolosità dei rifiuti, di redazione della lista dei prodotti, di compilazione del formulario dei rifiuti e di tutte le attività connesse, a mezzo prestazione professionale di un chimico iscritto all'ordine, nonché per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del quantitativo, stimato da propri tecnici, di rifiuti speciali pericolosi presenti nel citato laboratorio;
8. che la Ditta C.R. ECOLOGIA s.r.l., come sopra identificata, è risultata aggiudicataria della procedura d'appalto;
9. che è necessario procedere alla stipula di un contratto tra la Regione Campania – Ufficio del Datore di Lavoro, nel prosieguo indicata "*Datore di Lavoro*" e la Ditta C.R. ECOLOGIA s.r.l., nel prosieguo indicata "*Società*" per l'affidamento del servizio di cui al punto 7. della premessa;
10. che detto contratto deve disciplinare le modalità di prestazione del servizio,

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 2

Oggetto del contratto

Le premesse che precedono formano patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il servizio consiste nella rimozione, previo confezionamento, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti speciali pericolosi esistenti nel laboratorio dismesso sito presso il C.F.P.R. "A. Marino" di S. Nicola la Strada (CE) e di seguito specificati:

TIPOLOGIA RIFIUTO	QUANTITATIVO STIMATO
FILTRI CAPPA CER 150202	(200 kg CA)
SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO CER 160506	(1.400 kg CA)

Il servizio comprende:

- certificazione della classe di pericolosità dei rifiuti;
- redazione del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, ove richiesta dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche medesime;
- redazione della lista dei prodotti da collocare, previa etichettatura, nei singoli contenitori al fine di evitare il contatto accidentale tra sostanze incompatibili;
- compilazione del formulario dei rifiuti;
- espletamento di tutte le attività propedeutiche e connesse ai servizi innanzi descritti.

Tutte le citate attività sono assicurate mediante prestazione professionale di un chimico iscritto all'Ordine.

Art. 3

Corrispettivo del contratto

Il *Datore di Lavoro*, per il servizio di confezionamento in imballi omologati dei rifiuti CER 160506 e 150202, discesa al suolo per il carico su automezzo, trasporto ad impianto autorizzato e per le prestazioni professionali di cui all'articolo precedente rese dal chimico iscritto all'Ordine, si obbliga a corrispondere alla *Società* l'importo di € 13.000,00 per servizi e € 2.600,00 per IVA 20% per un totale di € 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00).

Per l'attività di smaltimento, il *Datore di Lavoro* si obbliga a corrispondere alla *Società* la somma correlata all'effettivo peso del materiale, determinato all'atto del conferimento del medesimo in discarica autorizzata e da essa attestato, per l'importo unitario di seguito specificato:

TIPOLOGIA RIFIUTO	QUANTITATIVO PRESUNTO	PREZZO UNITARIO/Kg
FILTRI CAPP CER 150202	(200 kg CA)	€ 1,00
SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO CER 160506	(1.400 kg CA)	€ 6,50

Art. 4

Redazione del Documento di valutazione dei rischi interferenti

L'Ufficio del *Datore di Lavoro* committente ha provveduto a redigere il Documento che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008.

Il Documento è allegato al presente Contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 5

Referente dell'Ufficio del Datore di Lavoro

Per la gestione delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, il *Datore di Lavoro* designa il proprio Funzionario Ing. Francesco Niutta.

Art. 6

Termini di conclusione delle attività e penali – Clausola risolutiva espressa

I servizi di cui al precedente articolo 2 dovranno concludersi entro il termine di giorni quindici dalla stipula del presente contratto.

Trascorso il suddetto termine, la Regione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo e fino al 30° giorno, una penale dello 0.25% del corrispettivo determinato sulla base delle quantità stimate; successivamente, per ogni giorno ulteriore di ritardo e fino al 60° giorno, potrà essere applicata una penale dello 0.50%, ferme restando le ulteriori conseguenze di cui all'articolo 10 del presente contratto.

Qualora il servizio non venga espletato decorsi 60 giorni dal termine ultimo di esecuzione previsto dal primo comma del presente articolo, il *Datore di Lavoro* potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c., dandone comunicazione scritta alla *Società*.

Il *Datore di Lavoro* si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte in danno della *Società* inadempiente.

In caso di adempimento parziale le penali verranno applicate sulla mancata prestazione, con le modalità di cui sopra.

Art. 7

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dei servizi di cui al presente contratto, comprensivo degli oneri della sicurezza contro i rischi da interferenze indicati nel Documento di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.) ed ammontanti ad € 50,00, è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'Ufficio del *Datore di Lavoro*.

Il pagamento avverrà entro gg. 90 dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico presso la banca indicata dalla *Società*, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi necessarie.

Art. 8

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro della Società con i propri dipendenti e nei confronti dei terzi

Il *Datore di Lavoro* è totalmente estraneo ai rapporti di lavoro e/o collaborazione che verranno ad instaurarsi per effetto del presente accordo pattizio tra la *Società* ed i terzi ed è, pertanto, esonerato da qualunque responsabilità derivante da tali rapporti. La stessa *Società* assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni

La *Società* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Datore di Lavoro* in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

Art. 9

Garanzia di esecuzione

A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, la *Società* ha costituito, mediante fideiussione bancaria o polizza, una garanzia fideiussoria di € 2.230,00 (euro duemiladuecentotrenta/00).

La garanzia contiene espressamente:

- a) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
- b) L'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957-2° comma c.c.;
- c) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c..

Laddove, per qualunque motivo, la garanzia fideiussoria venga meno, in tutto o in parte, e la *Società* non provveda, entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta del *Datore di Lavoro*, alla sua ricostituzione, il rapporto contrattuale potrà essere risolto ipso iure, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 10

Risoluzione del contratto per inadempimento e diritto di recesso

In caso di inadempimento della *Società* anche ad uno solo degli obblighi assunti col presente contratto che si protragga oltre un termine, non inferiore a 10 giorni, che viene assegnato, per iscritto, dal *Datore di Lavoro* per porre fine all'inadempimento medesimo, lo stesso *Datore di Lavoro* ha facoltà di ricorrere a terzi per ottenere le medesime prestazioni che gravano in capo alla *Società*, addebitando a quest'ultima gli eventuali maggiori costi sostenuti o, in alternativa, di applicare le penali di cui al precedente articolo 6 nonché di procedere nei confronti della *Società* per ogni eventuale ulteriore danno.

Le penali sopra determinate, applicate ad insindacabile giudizio del *Datore di Lavoro* e formalizzate per iscritto alla *Società*, verranno trattenute direttamente nella liquidazione della fattura.

Il *Datore di Lavoro* si riserva il diritto di sospendere il servizio e di recedere dal contratto qualora, nel corso dello svolgimento dello stesso, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso, dovrà tenere indenne la *Società* delle spese sostenute. L'atto di recesso è preceduto da un preavviso scritto di almeno 15 giorni che le parti riconoscono espressamente come congruo e ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte al recesso stesso ed a reperire nuovi impieghi tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto verranno preliminarmente risolte di comune accordo tra le parti entro 30 gg. dall'insorgenza della controversia.

Art. 11

Protocollo di legalità

La *Società* dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli e pubblicato sul BURC 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate.

Art. 12

Registrazione del contratto

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese relative saranno a carico della parte inadempiente. Le eventuali spese di bollo sono a carico della *Società*.

Art. 13

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto espresso divieto alla Società di cedere i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1260 (comma 2) del C.C., nonché di cedere in tutto o in parte il contratto, o di affidarne l'esecuzione a terzi o subappaltare anche in parte le prestazioni del presente contratto.

Napoli, __/__/2010

per la Giunta Regionale della Campania

Il Datore di Lavoro
Avv. Marco Merola

per la Ditta C.R. ECOLOGIA s.r.l.

Il legale rappresentante
Sig. Cerciello Marcello

Per accettazione espressa ex art. 1341, co. 2, cod. civ. degli articoli 5, 9, e 12.

Il Datore di Lavoro
Avv. Marco Merola

per la Ditta C.R. ECOLOGIA s.r.l.
Il legale rappresentante
Sig. Cerciello Marcello